

nute, e che nel passato non furono impiegati se non che due terzi del fondo assegnato.

Ora nella relazione sui servizi carcerari pubblicata nel 1891 dal direttore generale delle carceri, commendator Beltrami-Scalia, trovo affermato essere insufficiente il fondo allora stanziato di lire 20 mila. E notisi che allora già si teneva conto delle sovvenzioni, che dovevano provenire da talune fonti, quali sarebbero gl'interessi del fondo di massa per le guardie carcerarie e del fondo di massa pei condannati, il denaro requisito ai carcerati, ed il denaro proveniente dal fondo di lavoro dei carcerati morti od evasi; sorgenti di reddito, che mi paiono molto aleatorie e soprattutto molto scarse.

Finora non è stato giustificato che questa diminuzione di oltre 6 mila lire sul fondo già stanziato di 20 mila lire possa essere compensata dai proventi di questi cespiti, sui quali mi pare faccia affidamento il relatore della Giunta generale del bilancio. La questione par piccola, ma in realtà è molto grave, come hanno dimostrato gli oratori, che prima di me hanno parlato della importanza dei patronati.

Questi patronati sono indispensabile complemento del rinnovamento nelle discipline carcerarie e penali, ma disgraziatamente si è constatato, anche nella tornata d'oggi, che queste istituzioni non sono per nulla rigogliose in Italia. Eppure si vanno facendo qua e là taluni tentativi, che però abortiscono perchè manca assolutamente l'incoraggiamento e lo aiuto per parte del Governo. Citerò, per esempio, un'istituzione sorta nella mia città natale mercè la coraggiosa iniziativa e la tenacia d'intenti di un privato, e cioè l'istituto per i giovani derelitti, fondato da un modesto pretore, il quale nel lungo esercizio della sua carriera ebbe modo di constatare in quale stato si riducano i ragazzi abbandonati sulla strada. Orbene, non mi risulta che il Governo abbia mai dato un concorso, un aiuto qualsiasi a questa, che è vera e santa opera di patronato. Ora non è il caso di insistere, essendo giunti a metà dell'esercizio, e perciò non faccio proposte. Tuttavia vorrei che si andasse molto a rilento nella riduzione di questo stanziamento, giacchè, quando si spendono oltre 700,000 lire pel mantenimento dei domiciliati coatti, è veramente deplorabile che non se ne possano spendere 20,000 per sussidi alle Società di patronato.

**Presidente.** Come la Camera ricorderà, su questo capitolo 105, per sussidi alle Società di patronato, dagli onorevoli Luciani, Compans, Borsarelli, Palizzolo, Fortunato, Lucifero ed altri era stata presentata la seguente proposta di un aumento dello stanziamento:

« I sottoscritti propongono che lo stanziamento del capitolo 105 sia da lire 13,300 riportato all'antica cifra di lire 20,000. »

Ma l'onorevole Luciani mi ha fatto, per lettera, sapere che, in seguito alle rassicuranti dichiarazioni del presidente del Consiglio, ritira l'emendamento.

Non essendovi quindi altra proposta concreta, poichè gli oratori si son limitati ad esprimere dei voti pel bilancio futuro, resta approvato il capitolo 105 nello stanziamento proposto.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 106. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,278,053.06.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 107. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 8,000.

Capitolo 108. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 109. Famiglie di morti per la causa nazionale e danneggiati politici, lire 180,000.

Capitolo 110. Resti passivi delle amministrazioni dei cessati Governi, lire 5,046.53.

Capitolo 111. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7) (*Spesa ripartita*), lire 525,000.

Capitolo 112. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7) (*Spesa ripartita*), lire 175,000.

Capitolo 113. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8) (*Spesa ripartita*), lire 100,000.

*Spese per le opere pie.* — Capitolo 114. Assegni a stabilimenti di beneficenza, lire 17,706.

Su questo capitolo 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro.

**Ungaro.** Nella passata Legislatura ricorsi all'onorevole ministro dell'interno per ottenere